

Statuto

della SPES MESTRE PESISTICA

costituita in forma di associazione non dotata di personalità giuridica
(ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.)

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "SPES MESTRE PESISTICA Associazione Sportiva Dilettantistica". L'Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Mestre Venezia, in Via Olimpia n. 14 è retta dal seguente Statuto.
2. La sede sociale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria purché nel Comune di Venezia.

Articolo 2 - Colori Sociali

L'Associazione riconferma nel proprio logo l'immagine dell'ancora, adottata fin dalla sua fondazione; sono presenti, inoltre, la scritta SPES MESTRE PESISTICA, l'anno 1903, la stella d'oro al merito sportivo e la bandiera tricolore.

I colori sociali sono l'azzurro e il bianco.

Articolo 3 - Origini, Storia

La SPES nasce nel 1903, nella città di Mestre, per iniziativa di Augusto Andreatta, Franco Riccato, Beppe Falciai e altri giovani. Con lo scopo, attraverso il motto "Speranza e Concordia", di promuovere "esercizi ginnastici" (come all'epoca si definiva lo Sport) tramite giochi di squadra e individuali, per esempio la corsa, il salto, la lotta, il sollevamento di pesi, i lanci, la palla a sfratto ecc...

Nel 1962 per iniziativa di alcuni ex ginnasti, si è costituito un gruppo per l'attività specifica di Sollevamento Pesi, diretto dall'istruttore Giorgio Pasquale Bergamo.

La SPES Mestre nel 1974 è stata insignita della Stella d'Oro al merito sportivo con decreto della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 31 del 20/06/1974.

Agli inizi del 1980 cominciano i lavori per la costruzione, adiacente al Palazzetto dello Sport "Davide Ancilotto" in via Olimpia, della nuova palestra per i Pesisti della Spes; struttura adibita al Sollevamento Pesi, inaugurata nel 1984 e attuale sede della Spes Pesistica.

Nel 1988 la SPES approva il nuovo Statuto nella più recente forma di Polisportiva, caratteristica avuta fin dagli inizi, ma, da una gestione unitaria passa a tre sezioni che acquistano una propria autonomia operativa: Ginnastica (F.G.I.), Pesistica (F.I.L.P.J.), Canoa-Kayak (F.I.C.K.).

In oltre cent'anni di storia gli atleti della SPES hanno gareggiato sui campi e nelle palestre di tutto il mondo per Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei, incontri Internazionali, trofei e concorsi.

Nel 2021, per la migliore gestione delle Sezioni, i soci della Sezione Pesistica costituiscono la "SPES MESTRE PESISTICA Associazione Sportiva Dilettantistica" che continua la tradizione storica e sportiva della Spes.

Articolo 4 - Scopi

1. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica delle discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Pesistica (F.I.P.E.) - quali la Pesistica Olimpica, la Distensione su Panca, la Pesistica Paralimpica e le discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo dei sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, e non agonistica, al Fitness ed al benessere fisico/Wellness - e delle altre discipline riconosciute dalle altre Federazioni cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione inoltre potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

2. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati e associazioni con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e Regolamenti della F.I.P.E. e delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali l'Associazione vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni (o E.P.S o D.S.A.) dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

6. L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche, l'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione. Nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

7. L'Associazione consentirà la partecipazione dei propri atleti e tecnici alle Assemblee Federali dove sia richiesta la loro partecipazione.

Articolo 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, la stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate e fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

Articolo 6 - Soci

L'Associazione è composta da:

- a) Soci BENEMERITI
- b) Soci ATTIVI
- c) Soci MINORI
- d) Soci SOSTENITORI

I Soci BENEMERITI sono coloro che per opere compiute, donazioni, cariche ricoperte in seno all'Associazione, risultati sportivi acquisiti ne hanno dato un notevole contributo. Sono nominati

dall'Assemblea Generale dei Soci, per proposta del Consiglio Direttivo con conferimento della Tessera d'Onore. Hanno diritto di voto.

I Soci ATTIVI sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è regolamentata dall'articolo 7 del presente statuto.

I Soci attivi hanno diritto di voto e devono essere tesserati alla F.I.P.E. o alle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali l'Associazione vorrà affiliarsi.

I Soci MINORI sono i soci effettivi minorenni. Il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale, se a sua volta è iscritto come Socio; i soci minorenni non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale.

I Soci SOSTENITORI sono coloro che, oltre alla normale quota associativa, versano e si impegnano a versare in via continuativa per almeno 3 anni un contributo economico supplementare. Tale qualifica viene riconosciuta con decisione del Consiglio Direttivo che annualmente determina il contributo supplementare per il conferimento di tale qualifica ed hanno diritto di voto.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. I soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo. La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 16.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

4. Dovere del socio è la lealtà nei confronti dell'Associazione per la quale dovrà attenersi al regolamento, dovrà avere una condotta morale e di parola che non faccia perdere credibilità alla stessa o la metta in cattiva luce.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie e decesso; nel caso di decesso del socio la qualifica non viene trasferita agli eredi;

b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa annuale. I Soci morosi possono essere riammessi previo versamento dell'annualità in corso a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;

c) radiazione, proposta dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della

Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione e deliberata a maggioranza dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Contro la delibera di radiazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Socio radiato non può più essere riproposto;

d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto all'art. 28.

Articolo 10 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso presso la sede sociale o sul sito internet istituzionale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e controfirmate da almeno 1 socio e presentate al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

7. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

10. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Le Assemblee possono essere svolte sia in presenza oppure a distanza mediante videoconferenza, avendo cura, in ogni caso, di identificare il socio che partecipa e che sia assicurato il suo diritto di voto, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate dall'Associazione.

Nella convocazione è necessario specificare data, ora, ordine del giorno, nonché il luogo e la modalità di partecipazione.

Come sempre l'Assemblea dovrà essere verbalizzata. Nelle Assemblee telematiche è possibile avvalersi degli strumenti di tracciamento della presenza offerti dalla piattaforma telematica o, nel caso in cui si disponga del consenso al trattamento dell'immagine da parte dei soci, è possibile registrare l'Assemblea od effettuare lo *screenshot* dei presenti qualora sia possibile condividere tutti i relativi schermi: lo *screenshot* sarà quindi allegato al verbale come registro presenze.

Articolo 12 - Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica l'elenco dei Soci aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato (una sola delega). Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. L'Assemblea elettiva si riunisce ogni quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, alla elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno dei Soci, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Validità assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la delibera relativa allo

Scioglimento dell'Associazione, appositamente regolamentata dall'art. 28 del presente Statuto.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove componenti compreso il Presidente nominati ed eletti dall'Assemblea dei soci.
2. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente nominato.
3. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
4. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, il Segretario e i Tesorieri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti anche a mezzo delega di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. In modo maggiore rispetto al socio, il membro del Consiglio Direttivo ha il dovere alla lealtà nei confronti dell'Associazione che rappresenta, dovrà attenersi al regolamento, dovrà avere una condotta morale e di parola che non faccia perdere credibilità alla stessa o la metta in cattiva luce.
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti

conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di revoca, di dimissioni o di cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

3. Nel caso di revoca, di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 30 giorni senza l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di *prorogatio*.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
3. indire le Assemblee Ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee Straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 13 - 14 - 15;
4. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci,
5. il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione;
6. il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 30 giorni dalla data delle decisioni assunte;

7. tutte le votazioni del Consiglio Direttivo sono valide ed hanno immediata efficacia con voto favorevole della maggioranza dei presenti, data anche dalla delega.

Articolo 20 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà. Dirige l'Associazione e della quale ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha poteri di firma.

2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni.

Articolo 21 - Il Vice-Presidente

1) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

2) In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice-Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro 30 giorni - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 22 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e firma i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Tramite mandato del Consiglio Direttivo, la carica di tesoriere, può essere svolta dalla persona che effettivamente e praticamente è più presente nella vita della Associazione. Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, nominare a supporto, un secondo Tesoriere.

Articolo - 24 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea fra i Soci.

In caso di cessazione di un Probiviro gli subentra il primo dei non eletti.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica o incarico all'interno dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni.

È compito del Collegio dei Probiviri:

- dirimere vertenze sorte fra i Soci per fatti connessi allo svolgimento delle attività sociali;
- decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- prendere provvedimenti disciplinari sui casi trasmessi.

In relazione ai casi sottoposti alla sua attenzione, il Collegio può comminare la censura, la sospensione e la radiazione. L'eventuale provvedimento di radiazione può essere appellato all'Assemblea ordinaria dei Soci che giudicherà in via definitiva.

Articolo - 25 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 17 comma 2.

Articolo 26 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 27 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
2. In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione affiliata alla F.I.P.E. (o ad altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali l'Associazione vorrà affiliarsi) con finalità analoga o avente fine di pubblica utilità;

Articolo 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione come indicato al punto n. 2 dell'art. 27 del presente Statuto.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.E. (o di altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali l'Associazione vorrà affiliarsi) e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto viene messo a disposizione dei soci per consultazione e viene approvato dagli stessi.

Il Presidente:

Il Vicepresidente:

Il Segretario:

I Consiglieri: